

XXXIII.

TORNATA DEL' 11. MAGGIO 1878

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Congedi. = Il deputato Randaccio presenta la relazione sul disegno di legge per modificazione alla legge 29 maggio 1864 concernente lo scioglimento delle società obbligatorie di mutuo soccorso dei carpentieri e calafati di Genova. = Commemorazione fatta dal presidente e dal deputato Guala del testè defunto deputato Manara. = Annunzio delle dimissioni del deputato Sperino, non accettate per proposta del deputato Spantigati. = Discussione e approvazione del progetto di legge per la costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania, dopo dichiarazioni richieste dal deputato Merczario e fatte dal ministro per le finanze. = Il ministro per le finanze presenta i documenti relativi alle anticipazioni di somme fatte al municipio di Firenze dalle precedenti amministrazioni, che saranno depositati nella segreteria. = Approvazione dei disegni di legge: Convenzione col municipio di Messina per la costruzione di una dogana, di magazzini generali e per altri lavori in quel porto; Resoconto dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1874, dopo dichiarazioni del ministro per le finanze; Spesa per ampliamento di locali ad uso della capitaneria del porto di Palermo. = Svolgimento della interrogazione del deputato Cavalletto al presidente del Consiglio, relativa alla ripresentazione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili — Schiarimenti e promesse del presidente del Consiglio. = Annunzio di una interpellanza del deputato Elia al ministro dell'istruzione pubblica, intorno all'ordinamento dell'istruzione secondaria e alla ripartizione dei licei governativi. = Svolgimento della proposta di legge del deputato Camici per accordare agli imputati la facoltà di far cessare in alcune contravvenzioni il procedimento penale, la quale è in massima accolta dal ministro di grazia e giustizia, e presa in considerazione. = Il deputato Ronchetti Scipione svolge la sua proposta di legge per aggregare alcuni comuni al mandamento di Casalbuttano, che, consenziente il ministro dell'interno, è presa in considerazione. = Lettura di una proposta di legge del deputato Vollaro per modificazione alla legge 7 luglio 1876 relativa alla reintegrazione nei gradi militari perduti per causa politica, e determinazione del giorno pel suo svolgimento. = Proposta di legge del deputato Catucci per l'abrogazione dell'articolo 202 del decreto concernente l'ordinamento giudiziario, svolta dal deputato Napodano, accettata dal guardasigilli, e presa in considerazione. = Approvazione a scrutinio segreto dei disegni di legge poc'anzi discussi. = Discussione del bilancio di definitiva previsione del Ministero degli affari esteri, alla quale prendono parte i deputati Perazzi, Miceli, Di Cesarò, Minghetti e il ministro degli esteri — Approvazione del bilancio anzidetto.*

La seduta è aperta alle due pomeridiane.

Il segretario Morpurgo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto delle seguenti petizioni:

1656. La Presidenza e il Consiglio direttivo della società dei reduci dalle patrie battaglie in Roma domanda che nella nuova legge elettorale venga ammesso come titolo sufficiente per far parte del ceto elettorale l'aver combattuto le battaglie per

l'indipendenza ed unità d'Italia sempre quando si posseggano i requisiti di saper leggere e scrivere e di godere dei diritti civili.

1657. Piasente Giovanni ex-ufficiale nella veneta gendarmeria degli 1848-1849 rinnova alla Camera la domanda di una remunerazione in compenso dei lunghi servigi prestati.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon, trattenuto da gravi affari della provincia di Vicenza, chiede un congedo di 6 giorni.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

L'onorevole Fazio ne chiede pure uno di sei giorni per motivi di famiglia.

(Questi congedi sono accordati.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1864.

PRESIDENTE. L'onorevole Randaccio ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RANDACCIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per modificazione alla legge del 29 maggio 1864, relativa allo scioglimento delle società obbligatorie di mutuo soccorso dei carpentieri e calafati di Genova. (V. *Stampato*, n° 37-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO MANARA.

PRESIDENTE. In seguito di due telegrammi pervenutimi dal sindaco l'uno, l'altro dal sotto-prefetto, compio il doloroso ufficio di annunciare alla Camera la morte dell'onorevole nostro collega avvocato Gaspare Manara, avvenuta in Casale Monferrato, sua città natale, poco prima della mezzanotte di ieri.

Onorevoli colleghi, l'avvocato Manara, d'indole mite, d'animo gentile, alieno dalle gare di partito e dalle rumorose lotte della politica, visse per molti anni una vita dedicata intieramente agli studi legali ed alle pubbliche amministrazioni della sua città.

Patrocinatore zelante e coscienzioso degli interessi a lui affidati, si adoperò sempre con singolare disinteresse agli amichevoli accordi fra le parti contendenti.

Nelle ultime elezioni politiche, per le stringenti premure dei suoi amici, si piegò ad accettare la rappresentanza del collegio di Casale Monferrato in questa Assemblea.

E l'ufficio disimpegnò con prudente senno, dando prova, in alcune occasioni, di non comune sapere nel campo del diritto.

Amato da quanti ebbero la ventura di conoscerlo intimamente, fu l'onorevole Manara ammirato dai suoi concittadini per le virtù domestiche e private, ed ora da tutti è pianta la immatura sua morte.

E noi ci associamo, coll'animo afflitto, a questo cordoglio e mandiamo di qua l'ultimo addio al compianto collega. (*Segni di approvazione*)

GUALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. Alle nobili parole del nostro egregio presidente, mi permetta la Camera di aggiungerne poche mie a maggiore dimostrazione di compianto verso il collega, e di condoglianza verso la sua città.

Gaspare Manara, e perchè eletto da poco tempo a sedere fra noi, e perchè assai cagionevole di salute, non ebbe campo di dimostrare in Parlamento la sua grande attitudine a rendere segnalati servizi al paese; quella attitudine che gli veniva e dal suo forte ingegno e dall'animo nobilissimo.

Ma, se a lui mancarono queste occasioni, non gli fecero però difetto in molte altre circostanze, e particolarmente nella sua città nativa, ragioni per dimostrare la sua valorosa tempra di animo.

Egli era, o signori, di quella schiera, pur troppo ormai quasi completamente scomparsa, di quella schiera di valentuomini e di pensatori che preparavano i tempi in Piemonte per la maturazione dei destini d'Italia.

Giurisperito di alti studi, di facile ed onesto intelletto, egli cooperò potentemente alla sua forte Casale, con quel nucleo di patrioti per cui va famosa quella città, al risveglio delle idee di libertà, al tenace proposito della unità della patria.

Fu in sostanza uno di quegli uomini di cui si onora qualunque Assemblea politica, ed a questo titolo saluto da questa tribuna la sua mesta dipartenza da noi, che conserveremo il suo nome fra coloro che hanno validi titoli alla benemeranza del paese. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Dichiaro quindi vacante il collegio di Casale-Monferrato.

RINUNCIA DEL DEPUTATO SPERINO, NON ACCETTATA.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente lettera:

« Il sottoscritto non potendo intervenire colla dovuta assiduità alle adunanze parlamentari, prega l'onorevole signor presidente di presentare alla Camera la sua dimissione da deputato.

« CARLO SPERINO

« deputato del collegio di Savigliano. »

SPANTIGATI. Io vorrei pregare la Camera di non accogliere le dimissioni dell'onorevole Sperino.

L'onorevole Sperino ha nella Sessione passata dimostrato molta assiduità a' suoi doveri parlamentari ed ha pigliato parte efficace in più importantissime discussioni. Voglio sperare che gli impedimenti suoi odierni non tarderanno a cessare e che potremo così continuare ad avere fra noi il simpa-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

tico ed autorevole collega. E per conseguenza propongo che, non accettate le dimissioni, si accordi all'onorevole Sperino un congedo di un mese. (*Segni di adesione*)

CAVALLETTO. Di due mesi.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito l'onorevole Spantigati propone che sia accordato un congedo di un mese all'onorevole Sperino invece di accettare le dimissioni, l'onorevole Cavalletto propone che questo congedo sia protratto a due mesi.

Se non vi sono osservazioni si intenderà accordato un congedo di due mesi all'onorevole Sperino. (È accordato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO DI DOGANA NELLA CITTÀ DI CATANIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania.

Domando all'onorevole ministro per le finanze se accetta il progetto della Commissione o se mantiene il proprio.

SEISMIT-DODA, *ministro per le finanze*. Desidero constatare anzitutto che non avvii differenza tra il progetto della Commissione e quello del Ministero, fuorchè nella ripartizione della spesa; mentre l'articolo ministeriale diceva: « La spesa da ripartirsi nei due esercizi 1878 e 1879 » la Commissione dice: « La spesa da ripartirsi in rate eguali negli esercizi 1878-1879, ecc. » È questione di forma e di tempo utile alla esecuzione dei lavori, ma la sostanza rimane la stessa. Quindi accetto la dicitura della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

DI CARPEGNA, *segretario*. (*Legge*)

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 360,000 per la costruzione in Catania di un fabbricato ad uso degli uffici e dei magazzini doganali, da eseguirsi di conformità al progetto allegato.

« Art. 2. La spesa, da ripartirsi in rate eguali negli esercizi 1878-1879, figurerà in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MERZARIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Ho domandato la parola, non sicuramente per oppormi al progetto di legge che viene ora in discussione, al quale darò il mio voto favorevole,

come lo darò all'altro che viene dopo per la nuova dogana di Messina. Le dogane sono istituzioni troppo necessarie, e debbono avere tutti quei requisiti pei quali possa essere avvantaggiato il commercio e possano essere altresì assicurate le finanze dello Stato. Desidero soltanto avere una dichiarazione dall'onorevole signor ministro, perchè io possa con maggiore soddisfazione approvare questi due progetti di legge che riguardano la nuova dogana di Catania e la nuova dogana di Messina.

L'anno passato, in occasione della discussione del bilancio delle finanze, io mossi una preghiera all'onorevole Depretis, ministro allora delle finanze, onde fosse soddisfatto un antico desiderio ed un vero bisogno della città di Milano, cioè si pensasse all'istituzione in quella città di una dogana unica. L'onorevole Depretis, debbo fargli questa lode, si mostrò molto premuroso, e si affrettò a mandare un alto funzionario a Milano, perchè vedesse ciò che poteva farsi per esaudire al più presto i voti della cittadinanza e del commercio milanese. Ma è passato ormai un anno, e, non so per quali ragioni, quasi non si udì più parlare della dogana unica di Milano.

So tuttavia che l'attuale ministro delle finanze, non appena salito al potere, si diede tosto cura di informarsi della questione importantissima, che erasi come addormentata, di risvegliarla e di darle una definitiva soluzione. Ma io vorrei che l'onorevole ministro esprimesse pubblicamente l'assicurazione delle sue intenzioni favorevoli, e mi facesse la promessa che, per quanto sta da lui, la dogana unica di Milano sarà un fatto compiuto e al più presto. Quando io abbia quest'assicurazione, voterò con molta soddisfazione, dirò anzi con allegrezza d'animo, questi due progetti di legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Veramente, a proposito della dogana di Catania o di quella di Messina, io non sarei regolarmente tenuto a rispondere alla interrogazione che mi rivolge l'onorevole Merzario circa la dogana di Milano, salvo che si voglia vedere fra questi due argomenti l'antico nesso volgare indicato fra San Giuseppe e la confessione: « poichè San Giuseppe essendo falegname, avrebbe potuto fare dei confessionali, così parleremo della confessione. » (*ilarità*)

Tuttavia, ogni occasione è buona per un ministro onde rispondere, quando ne è in grado, ai legittimi desiderii degli onorevoli rappresentanti della nazione; epperò, quantunque, fra parentesi, si sarebbe potuto dare il caso che, fattami la questione a bruciapelo, io non fossi peranco in grado di rispondere, essendo succeduto da pochi giorni all'amministrazione dell'onorevole Depretis, pure sono lieto

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

di poter dichiarare all'onorevole Merzario che gli studi per un progetto di legge relativo alla dogana unica in Milano sono avanzati al punto, che io confido che in questo scorcio di Sessione esso potrà essere presentato alla Camera.

Aggiungerò anzi che, giorni fa, ebbi su questo argomento una conferenza con l'onorevole senatore Bellinzaghi, sindaco di Milano, e che, dal canto mio, ho cercato di appianare alcune difficoltà che ancora potevano rimanere su questo affare, e ho dato le occorrenti istruzioni in proposito; cosicchè, qualora, come io non dubito, il municipio di Milano voglia assecondarci con quella sollecitudine che lo distingue sempre nel disbrigo delle faccende cittadine, io spero che fra breve avrò l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per la dogana unica di Milano.

MERZARIO. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Del resto mi permetta l'onorevole Merzario, e me lo accordi quasi a titolo di adeguato compenso alle esplicite dichiarazioni da me fattegli, che io rilevi una frase della chiusa del suo discorso.

Io non credo che, qualora io non fossi stato in grado di rispondere alla sua domanda, egli potesse essere in diritto, per questo, di ricusare il voto per la dogana di Catania; poichè poteva darsi benissimo che, anche senza provvedere immediatamente alla dogana di Milano, l'interesse non locale di Catania o della Sicilia, ma dell'intero paese, reclamasse un provvedimento utile alla dogana di Catania, e quindi utile alle finanze, anche se quello riguardante la dogana di Milano avesse dovuto rimanere in sospeso.

Fatta questa dichiarazione, non ho altro da dire.

MERZARIO. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue precise ed esplicite dichiarazioni.

Devo però dire che io non ho inteso fare, nè feci, come parve a lui, una domanda a bruciapelo, sia perchè conosco abbastanza le convenienze parlamentari, sia perchè ho fatto precedere le mie parole dalla dichiarazione che l'onorevole ministro si era già preso a cuore questo affare; e per prenderlo a cuore sicuramente doveva conoscerlo e averlo studiato.

Ho detto poi che, quando avessi un'assicurazione per la dogana di Milano, avrei approvato questi due progetti di legge con maggiore allegrezza d'animo; il che prova che era lontano da me il fare qualsiasi opposizione contro essi. Approvo il bene dovunque lo ritrovi, e non fo riserve in causa di luoghi o di persone. Nuovamente ringrazio l'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori, la discussione generale è chiusa. Passeremo a quella degli articoli.

Ne do lettura.

« Art. 1. È approvata la spesa di lire 360,000 per la costruzione in Catania di un fabbricato ad uso degli uffici e dei magazzini doganali, da eseguirsi di conformità al progetto allegato.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti. (È approvato.)

« Art. 2. La spesa da ripartirsi in rate eguali negli esercizi 1878-1879 figurerà in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI AI PRESTITI FATTI AL COMUNE DI FIRENZE.

MINISTRO PER LE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Analogamente all'impegno che assunsi ieri alla Camera, dietro domanda dell'onorevole Sella, di deporre al banco della Presidenza i documenti relativi alle anticipazioni fatte al municipio di Firenze dalla precedente amministrazione, ho l'onore di consegnare questi documenti alla Presidenza della Camera, la quale poi vorrà decidere quando possano e debbano essere restituiti all'amministrazione, che può eventualmente averne bisogno.

I documenti sono preceduti da un elenco cronologico, tanto quelli che si riferiscono alla Banca Nazionale del regno, come quelli relativi alla Banca Nazionale toscana. Spero così che l'onorevole Sella, e quanti con lui desiderarono questa comunicazione, saranno appagati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi documenti relativi ai debiti del municipio di Firenze verso la Banca Nazionale del regno e la Banca Nazionale Toscana, i quali saranno depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli deputati che volessero consultarli.

A me parrebbe, se la Camera non dissente, che un termine di 8 giorni sarebbe sufficiente per questo deposito.

Non essendovi opposizioni, rimarranno depositati durante otto giorni.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UNA DOGANA E DI MAGAZZINI GENERALI IN MESSINA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'approvazione di contratti per la costruzione di una dogana e di magazzini generali in Messina. Si dà lettura del progetto di legge.

DI CARPEGNA, segretario. (Legge)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà a quella degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Sono approvati i contratti del 14 maggio e 12 settembre 1877, tra il Governo e il municipio di Messina, per il componimento delle controversie sorte in occasione della costruzione della dogana e per l'esecuzione di lavori necessari alla sistemazione di quel porto, per la cessione al comune di beni demaniali, ed altro.

« I lavori nel porto e la costruzione dell'edificio per la sanità marittima saranno fatti secondo i progetti uniti ai contratti, con le modifiche e correzioni stabilite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'opinamento dei 26 novembre 1877.

« Art. 2. Per i lavori posti a carico del Governo con le dette convenzioni sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di 800,000 lire. Sarà inoltre passata al bilancio medesimo da quello delle finanze la somma di lire 400,000, da prelevarsi sul fondo stabilito con la legge 11 maggio 1865, numero 2276, per la costruzione delle dogane

e dei magazzini generali. La spesa sarà ripartita in più esercizi, cioè lire 200,000 nel 1878, ed il resto negli anni successivi secondo il progresso dei lavori. »

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AL RESOCONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO 1874.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge concernente l'approvazione del resoconto dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1874.

SEISMIT-DODA, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. La Camera ricorderà che questo resoconto era stato approvato da lei nella seduta dell'8 giugno 1877, ma il Senato non giunse in tempo a votarlo. Perciò io non feci che riprodurre lo stesso resoconto dell'onorevole Depretis; e così l'onorevole Borruso, relatore, che non so se sia presente...

PRESIDENTE. L'ho mandato a chiamare.

MINISTRO PER LE FINANZE... ha riprodotto la stessa relazione. Non è che una questione di forma mancata, per non essere avvenuta la votazione del Senato nella passata Sessione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

DI CARPEGNA, segretario. (Legge) (V. Stampato, n° 6-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Ne do lettura.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio, riscosse e versate in tesoreria nell'anno 1874, sono stabilite quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (Prospetto A) nella somma di lire mille trecento trentaquattro milioni duecento cinque mila trecento trentacinque e centesimi settanta, cioè:

« Entrate ordinarie	L. 1,192,145,299 95
« Entrate straordinarie	» 142,060,035 75
	<u>L. 1,334,205,335 70</u>

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo 1.

(È approvato, e sono parimenti approvati, senza discussione, gli articoli seguenti.)

« Art. 2. Le entrate per fondi somministrati alla tesoreria centrale dagli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, e regolarizzate durante l'anno 1874, sono constatate, secondo il prospetto C, nella somma di lire diciotto mila ottantotto e centesimi ottanta (lire 18,088 80). »

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

TITOLO II. — Spese.

« Art. 3. I pagamenti fatti dal Tesoro durante l'anno 1874 per spese ordinarie e straordinarie del bilancio, sono stabiliti, giusta il prospetto *A*, nella somma di lire *mille trecentonovantasei milioni settecentoventiquattro mila duecentonove e centesimi sessanta*, cioè:

« Spese ordinarie	L. 1,220,175,955 94	
« Spese straordinarie »	176,548,253 66	
		L. 1,396,724,209 60

« Art. 4. Sono convalidati nella somma di lire *un milione cinquanta mila quattrocento e centesimi quattro* (lire 1,050,400 04) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1874 per corrispondenti somme versate in tesoreria, come dall'allegato n° 1 al prospetto *A*.

« Art. 5. Le uscite per fondi somministrati dalla tesoreria centrale agli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie degli antichi Stati d'Italia, regolate durante l'anno 1874, sono stabilite nella somma di lire *duemila trecento settantasei e centesimi quarantuno* (lire 2376 41) come risulta dal prospetto *C*.

TITOLO III. — Disavanzo.

« Art. 6. È approvato il disavanzo dell'esercizio 1874 risultante dai seguenti dati:

« Entrate versate in tesoreria nel 1874, giusta il prospetto <i>A</i>	L. 1,334,205,335 70	
« Pagamenti fatti dal Tesoro nel 1874, giusta il prospetto <i>A</i> »	1,396,724,209 60	
Disavanzo per la gestione del bilancio definitivo del 1874	L. 62,518,873 90	
« Entrate regolate nel 1874 per gli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato n° 1 al prospetto <i>C</i>	L. 18,088 80	
« Uscite id. id. »	2,376 41	
« Avanzo sulla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie	L. 15,712 39	15,712 39
		L. 62,503,161 51

TITOLO IV. — Resti attivi e passivi.

« Art. 7. Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio definitivo 1874, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio, ascendono, giusta il prospetto *B*, a lire *sessantanove milioni cinquantaquattro mila trecento ventisette e centesimi settanta*, cioè:

« Entrate ordinarie	L. 29,927,131 79	
« Entrate straordinarie »	39,127,195 91	
		L. 69,054,327 70

« L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie rimaste a pagare alla chiusura dell'esercizio 1874, per impegni assunti in conto delle spese autorizzate nel bilancio definitivo di previsione 1874, ascende (giusta il prospetto *B*) a lire *cento trentun milioni settecento undici mila duecento settantasette e centesimi quarantanove*, cioè:

« Spese ordinarie	L. 60,518,492 12	
« Spese straordinarie »	71,192,785 37	
	L. 131,711,277 49	131,711,277 49

« Differenza in più nei resti passivi a fronte dei resti attivi in conto del bilancio definitivo del 1874

	L. 62,656,949 79	
« Le entrate rimaste da regolarizzare al 31 dicembre 1874 per fondi somministrati dagli stralci delle cessate amministrazioni finanziarie, giusta l'allegato n° 1 al prospetto <i>C</i> , sommano a	L. 6,044 »	
« Le uscite id. id. »	5,675 87	
« Differenza in più nelle entrate sulle uscite	L. 368 13	368 13
		L. 62,656,581 66

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

TITOLO V. — Situazione del Tesoro.

« Art. 8. Il conto del Tesoro alla fine del 1874 rimane stabilito come appresso :

	Attività	Passività
« Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1874 L.	144,691,712 43	»
« Crediti di Tesoreria »	124,613,518 49	»
« Debiti di Tesoreria »	»	437,572,031 59
	L. 269,305,230 92	437,572,031 59
con un debito di Tesoreria di L.		168,266,800 67

(Sono approvati.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI SPESE PER L'AMPLIAMENTO DEI LOCALI DELLA CAPITANERIA DEL PORTO DI PALERMO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge riflettente la spesa per l'ampliamento di locali ad uso della capitaneria del porto di Palermo.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Segue la lettura.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà a quella degli articoli.

Ne do lettura :

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 50,000 per ampliamento del fabbricato ad uso della capitaneria del porto di Palermo presso la Cala. »

(È approvato.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della marina, metà per l'esercizio 1878, e metà per l'esercizio 1879, sotto il titolo: Ampliamento del fabbricato a uso della capitaneria del porto di Palermo presso la Cala. »

(È approvato.)

SVOLGIMENTO DELLA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CAVALLETTO CIRCA LA RIPRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, do nuovamente lettura della interrogazione, che fu già annunciata ieri, a lui rivolta dall'onorevole deputato Cavalletto.

« Chiedo d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri se si proponga di ripresentare, meglio

maturato, il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili. »

L'onorevole Cavalletto ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

CAVALLETTO. Da molto tempo si sente il bisogno di una legge che determini le condizioni giuridiche degli impiegati civili, e precisi i loro diritti e doveri. In Germania questa materia è regolata da una legge assai particolareggiata e completa, corrispondente all'indole di quelle genti, nelle quali il sentimento del diritto individuale e della disciplina è assai forte.

Quando l'onorevole Lanza ebbe la presidenza del Consiglio dei ministri, sentendo il bisogno di questa legge, nella austera onestà della sua coscienza e nella sua prudenza di uomo di Stato, si studiò di soddisfarvi, e presentò un progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, nella tornata del 1° dicembre 1871. Il nostro collega, l'onorevole Manfrin, per incarico della Commissione parlamentare che esaminò quel progetto di legge, presentò alla Camera stessa la relazione nella tornata del 17 febbraio 1873. Ma la chiusura di quella legislatura fece cadere questo primo progetto di legge.

Sollecitato, l'ex-presidente del Consiglio, onorevole Depretis, presentò un nuovo progetto di legge sull'argomento, e lo produsse alla Camera nella tornata del 22 dicembre 1876.

Questo progetto fu discusso negli Uffici, e fu esaminato dalla Commissione parlamentare, il cui relatore, onorevole Lugli, ne presentò alla Camera la relazione nel 26 maggio 1877. Finalmente nel novembre scorso il progetto venne qui in discussione; ma sia per la sua incompletezza, sia per difetti che vi si ravvisarono, molte eccezioni ed obiezioni sorsero contro la sua adozione: per cui la discussione non poté arrivare al suo termine, ed il progetto fu rinviato alla Commissione affinché lo modificasse e completasse. Ma, chiusa la Sessione, anche questo secondo progetto venne a cadere.

Ora io non pretendo che l'onorevole presidente del Consiglio presenti subito un nuovo progetto su

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 MAGGIO 1878

questo argomento. Non sono così indiscreto, io lo prego soltanto di sottoporre l'argomento ad un nuovo, maturo e diligente esame, e lo prego di richiamare su questa importantissima materia il parere dei funzionari più competenti dei diversi Ministeri, non esclusi quelli della guerra e della marina, essendochè nelle amministrazioni militari sonvi istituzioni ed ordinamenti, rispetto al personale, che possono utilmente essere applicati agli impiegati civili.

Io lo prego di presentare questo nuovo progetto di legge, ben maturato, ed il più possibile concreto e perfetto, per il novembre prossimo venturo.

Una buona legge che assicuri le condizioni giuridiche degli impiegati, e le loro sorti, che li sottragga all'influenza demoralizzatrice di ingiusti arbitrii (*Benissimo!*) ed immeritati favori, che mantenga in essi lo zelo, la concordia, la fiducia reciproca, l'operosità, lo studio e la disciplina sarà di grandissimo giovamento per le nostre pubbliche amministrazioni e per il paese.

L'eventuale arbitrio dei ministri e dei capi superiori dei servizi, le influenze e le ingerenze illegittime di persone estranee all'amministrazione, e alla gerarchia ufficiale, le passioni politiche e le simpatie o antipatie personali esercitate a vantaggio o danno degli impiegati disturbano e corrompono le pubbliche amministrazioni, e sono di grandissimo detrimento per la cosa pubblica.

Io sono certo che l'onorevole presidente del Consiglio, persuaso che negli Stati liberi e costituzionali la legge sola deve dominare, e mai l'arbitrio, vorrà presentarci questo progetto di legge nel novembre venturo, e lo presenterà al più possibile completo e per ciò gliene faccio istanza. (*Bene!*)

CAIROLI, *presidente del Consiglio*. All'interrogazione fatta dall'onorevole Cavalletto darò una risposta breve, ma precisa, quale è attesa, credo, da lui, ed anche dalla Camera, dopo le recenti e ripetute dichiarazioni.

Noi non abbiamo creduto di includere nel programma del Ministero se non quei progetti, dei quali sia possibile la discussione in questa Sessione, dando poscia la precedenza a quelli che hanno un carattere di urgenza reclamato dal paese, e riconosciuto dalla Camera.

Non abbiamo quindi compreso nell'enumerazione altri progetti dei quali riconosciamo pure l'importanza, perchè era proprio un promettere colla certezza che le promesse non sarebbero state adempiute.

Ho indicato l'altro giorno alcuni dei progetti che il Ministero avrebbe voluto presentare subito alla Camera, e fra gli altri quello reclamato dal-

l'articolo 18 della legge sulle guarentigie; nè va ommessa nel novero anche la riforma della legge comunale e provinciale, la quale porterà non pochi benefizi, e segnerà inoltre un passo sulla via del tanto invocato decentramento.

Fra le leggi di una incontestata importanza avvi quella a cui testè accennava l'onorevole Cavalletto, legge però che riesce complicata per i diversi interessi che tocca, e può essere considerata con diversi concetti, per le sue attinenze agli organici ed all'ordinamento dello Stato.

Nella proposta infatti sul riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato, presentata fin dal 1868 dall'onorevole Cadorna ministro dell'interno, si comprendevano anche disposizioni relative allo stato degli impiegati; ma dopo una discussione trascinata per ben trenta sedute, quel progetto fu abbandonato; un progetto speciale sullo stato degli impiegati nel 1871 fu presentato dall'onorevole Lanza e ne fu relatore l'onorevole Manfrin, ma la relazione non venne in discussione. Finalmente l'onorevole presidente del Ministero antecedente presentò su questo argomento un progetto il quale fu discusso, ma la discussione ne ha fatto tale strazio, lo ha mutilato, modificato in guisa tale, che non si osò nemmeno affrontare il pericolo dello scrutinio segreto.

Tutto quanto ho detto, ed ho accennato anche all'onorevole Cavalletto, dimostra che se una legge sullo stato degli impiegati è necessaria, è però molto grave e difficile il formularla: o come egli ha osservato benissimo, essa richiede studi profondi ed i consigli ancora di persone competenti.

Noi dunque ci impegnamo di fare questi studi, riconoscendo l'importanza e l'urgenza di regolare per legge questa materia, come ci proponiamo di presentare un progetto in novembre, quando cioè vi sarà la possibilità della discussione. Spero di avere soddisfatto con queste mie dichiarazioni il desiderio dell'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio della sua promessa e son certo che egli la manterrà; quindi mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. La interrogazione dell'onorevole Cavalletto è esaurita.

ANNUNZIO DI UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ELIA RELATIVA ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA ED AI LICEI GOVERNATIVI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, do lettura della seguente domanda di interpellanza rimessa testè al banco della Presidenza.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

« Il sottoscritto desidera di interpellare il signor ministro della pubblica istruzione se egli intende di provvedere ad un più razionale ordinamento dell'istruzione secondaria e ad una più equa ripartizione dei licei governativi.

« Elia. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare al suo collega dell'istruzione pubblica questa interpellanza, pel cui svolgimento si fisserà poi il giorno.

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CAMICI PER ACCORDARE AGL'IMPUTATI LA FACOLTÀ DI FAR CESSARE IN ALCUNE CONTRAVVENZIONI IL PROCEDIMENTO PENALE.

PRESIDENTE. Il numero 5 dell'ordine del giorno reca: lo svolgimento della proposta di legge del deputato Camici per accordare agli imputati la facoltà di far cessare in alcune contravvenzioni il procedimento penale.

Si è già data lettura di questo disegno di legge, ed ora la parola spetta all'onorevole Camici per svolgerlo.

CAMICI. La proposta che mercè la benevolenza degli Uffici, io vengo a brevemente svolgere davanti alla Camera, non è un'innovazione ardita nel campo della procedura penale, la cui riforma è, come dice l'illustre Carrara...

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi perchè occorrerà certamente, prima della fine della seduta, procedere alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge stati testè discussi ed approvati per alzata e seduta.

CAMICI... nel desiderio di tutte le Corti. Io però la lascio all'iniziativa dei molti e valenti giureconsulti che si trovano alla Camera e, più che a tutti, la lascio all'onorevole ministro guardasigilli, il quale dica pure che tutte le grandi questioni « di politica ecclesiastica, di matrimonio civile, di Pubblico Ministero, di tariffa giudiziaria, » si sono date l'intesa per aggredirlo al principio del suo Ministero, e io dirò alla mia volta che egli ben vorrà e potrà tutte affrontarle coraggiosamente e vittoriosamente superarle.

La mia proposta è un brevissimo passo: siccome le riforme radicali si fanno sempre tanto aspettare da noi che siamo sulla riva ad attenderle, e restiamo molte volte delusi, così giova, in aspettativa del meglio, fare qualche cosa di bene: ed anche piccolo, ma perseverante, come la linea di Apelle, può recare giovamento alle nostre istituzioni ed alle nostre leggi; e questa mia proposta, mi pare che un

po' di bene lo faccia ai pretori (la cui condizione è sempre misera, nonostante l'ultima legge del ministro Mancini); al decoro della giustizia, ai cittadini ed anche alle finanze dello Stato.

Ed ecco ora, onorevoli colleghi, come mi venne in mente questa semplice e modestissima proposta.

Voi sapete tutti che nell'articolo 45 della legge di pubblica sicurezza, sta scritto:

« All'imbrunire tutti gli esercenti dovranno apporre alla porta principale del loro stabilimento una lanterna, che vi rimarrà fino alla chiusura dell'esercizio. »

Or bene, accadde che codesta lanterna a un esercente della campagna nostra, si spense prima del tempo; i reali carabinieri, passando per là, contestarono la contravvenzione; presentarono il loro rapporto ai superiori ed alla autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria istruì il processo, quindi si procedè alla notificazione per mezzo di usciere delle citazioni ai testimoni e all'imputato; poi venne il pubblico dibattimento, discussione, difesa, sentenza, quasi si fosse trattato di qualche cosa che decidesse della libertà o dell'onore o della proprietà dei cittadini.

Mi permetta l'onorevole guardasigilli di osservare che per codesta inezia, per codesta più che minima cosa, e il giudice, e i testimoni, e i reali carabinieri, e l'imputato, tutte persone che avranno avuto di certo qualche cosa di meglio a fare, dovettero consumare una intiera giornata! Perchè tra le altre cose (e molti di voi, onorevoli colleghi, lo saprete) davanti alle preture il Pubblico Ministero è un mito, un'araba fenice; si trova scritto nel Codice di procedura penale che vi sarà un rappresentante del Pubblico Ministero anche davanti alle preture, ma noi professionisti di provincia, che frequentiamo anche i tribunali inferiori, sappiamo come si perdano i giorni alla ricerca di un oratore della legge, e non è raro il caso di incontrarsi per le vie della città coi custodi che vanno alla ricerca di cotesto funzionario.

Ed ecco un'altra questione, onorevole guardasigilli, sulla quale, permettendomi una digressione, io ardisco di richiamare la sua attenzione.

Ad ogni modo, codesto solenne pubblico giudizio per una lanterna spenta, come se si fosse trattato di qualche reato grave ed importante, ebbe la sua fine con una sentenza, che condannava il trasgressore alla pena di due lire d'ammenda.

Il contravventore rimase più che soddisfatto di esserne uscito così a buon mercato, e si presentò al cancelliere, per pagare immediatamente questo suo debito; ma il cancelliere fu sollecito di compilare la sua parcella, e da questa risultò che il debito del

contravventore era di 18 lire, perchè 16 lire v'erano di spese; sette volte più di quello che il giudice aveva creduto, che fosse pena condegna al fallo commesso!

E notate signori, che quel povero contravventore non poteva neppur dire; pagherò le due lire, perchè quelle si possono convertire in carcere, mettendo così in salvo la sua libertà personale; non poteva dir questo, perchè c'è un articolo dracciano nella tariffa, che non permette ai cancellieri di accettare il pagamento delle multe, se contemporaneamente non si paga dal condannato l'ammontare delle spese. Anche in questa disposizione, ed altre consimili disposizioni, non mancherà l'occasione di richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli.

Ad ogni modo, codesto povero contribuente aveva perduta una giornata; aveva speso del denaro, perchè non sapendo da che altezza sarebbe potuto cadere, non conoscendo la legge di pubblica sicurezza, aveva dovuto ricorrere all'ufficio di un patrocinatore; si era trovato condannato a 2 lire, e non sapeva rendersi conto, del perchè dovesse pagarne 18! Quel povero signor pretore, invece di occuparsi di tante gravi cure, che la legge affida a questi benemeriti magistrati, aveva dovuto divertirsi, prima di tutto, ad aspettare un Pubblico Ministero che non veniva; quindi ad interrogare i testimoni, per sapere se veramente la lanterna erasi o no spenta prima del tempo: i testimoni avevano perduta la loro giornata, e voi sentiste o signori come sono pagati, quando l'onorevole Nocito vi ricordava che, per la tariffa in materia penale, ad essi non si dà che una lira, o 40, o 60 centesimi secondo il sesso e l'età, per ogni giornata.

Io rimasi grandemente impressionato di questa grave perdita di tempo, per la giustizia, per il magistrato, per i contribuenti, per i carabinieri, e mi proposi fin d'allora di presentare una proposta che potesse porre un po' di rimedio a questo inconveniente. Ed ecco la ragione di questa proposta che io ho l'onore di sottoporre alla considerazione della Camera.

Infatti nel primo articolo si dice che nelle contravvenzioni gli imputati potranno far cessare gli effetti dell'azione penale col pagamento volontario della somma che su la loro domanda, da riguardarsi irrevocabile, verrà determinata dal giudice.

Ma dato il concetto della oblazione, dove bisogna fermarsi? Ecco il primo quesito che io presentava a me stesso. Naturalmente se avessi ascoltato un sentimento di ardire, mi sarei spinto anche oltre le contravvenzioni punite con 50 lire, ma ricordando che fra i miei propositi era quello di rima-

nere modesto, appunto per approdare alla riva, così io mi limitai a parlare delle contravvenzioni che sono punite con pena pecuniaria di 50 lire.

Nell'articolo si parla di contravvenzioni o trasgressioni, non per inutile pleonasma, ma per rispondere allo stato della nostra legislazione, nella quale si trova usata ora l'una ora l'altra di queste parole, ed abbiamo anche usata la locuzione di *pena pecuniaria*, perchè, appunto allo stato della nostra legislazione non riconoscendo in alcune parti la distinzione che altre leggi fanno tra multa ed ammenda, abbiamo creduto doverci servire di una locuzione, nella quale fossero comprese e la multa e l'ammenda.

Un dubbio potrebbe sorgere (quando questa proposta fosse accolta), sull'intenzione del legislatore allorché usa le parole: *contravvenzione, trasgressione*. Certo non è questo il luogo, nè io vorrei mai farlo, di sollevare la grande e celebre questione sull'indole delle contravvenzioni o trasgressioni, nè di vedere quale sia la scuola preferibile, fra quella che chiama contravvenzioni le azioni che hanno una natura speciale e violano una legge di mera creazione politica, e l'altra che chiama contravvenzioni le azioni punibili con pene di polizia; tanto più che nel progetto del Codice penale che fu presentato dall'illustre Mancini, vediamo adottato un sistema eclettico, che ci pare il migliore, ed atto a por fine ad ogni controversia in proposito.

Per ciò poi che si riferisce all'articolo in esame, ogni equivoco, ogni dubbio è dissipato, solo che si pensi che una disposizione, la quale contempla genericamente le contravvenzioni e le trasgressioni, deve intendersi che allo stato della legislazione nostra comprende tanto quelle contravvenzioni che sono tali per la loro essenza e natura, quanto le azioni che sebbene per loro natura non sieno contravvenzioni, pure il legislatore tali le volle considerare e chiamare, punendole con pene di polizia. E il Codice Sardo-Lombardo del 1859 ripone sotto la rubrica « Delle contravvenzioni » alcune azioni che secondo la scuola che non definisce il fatto dalla pena, sarebbero veri e propri delitti.

Così, ripeto e concludo, un articolo che parla di trasgressione o di contravvenzione, s'intende bene che abbraccia quelle azioni che sono per loro natura tali, e quelle che sono dal legislatore così chiamate; servendo così ai due sistemi, alle due scuole che tanto disputarono su questo importantissimo argomento.

Però, signori miei, avremmo fatto ben poco se ci limitassimo a questo primo articolo. Le contravvenzioni punite con pena pecuniaria, che non ecceda le lire 50, non sono molte, e sarebbe forse

troppo breve il passo, troppo tenue quel vantaggio che si vuole arrecare a questo punto della procedura penale. E però la proposta contiene un secondo articolo col quale si dice: « Però nelle contravvenzioni che le leggi dichiarano punibili con pene di polizia, la domanda di offerta dell'imputato sarà irrevocabile, ma l'azione penale non si estingue finchè l'autorità giudiziaria, finchè il pretore non l'avrà dichiarata ammissibile. » È una specie di giudizio di deliberazione che si ammette con questo secondo articolo; ed è indispensabile, perchè molte leggi, quella di pubblica sicurezza, lo stesso Codice penale del 1859, quando parlano di pene di polizia, le indicano cumulativamente, senza distinguere l'una dall'altra; non si dice: « questo fatto è punito coll'ammenda, il tal altro fatto è punito coll'arresto; » si dice invece: « sarà punito con pene di polizia. »

Ora, siccome sappiamo tutti che fra le pene di polizia vi è anche quella degli arresti, che è pena afflittiva, restrittiva della libertà personale, così potrebbe darsi il caso che, di fronte alla gravità di una data azione, il giudice non credesse abbastanza punito il contravventore colla multa; e poi appunto non deve rinnovarsi l'esempio di quel tale Nerazio (se non erro) che passeggiava le vie di Roma seguito dal servo che portava danari, e sapendo quanto era valutato lo schiaffo, si divertiva a dar la mano sul volto a quanti incontrava, e il servo pagava immediatamente la somma dovuta e il danno cagionato.

Quindi vi sono dei casi in cui il giudice potrà benissimo dire, che un dato fatto anzichè colla multa, deve essere punito con gli arresti. E così per questo articolo si verrebbe a rigettare la domanda fatta dall'imputato, e la giustizia in questo modo continuerebbe il suo corso ordinario.

Nel terzo articolo si vuole togliere di mezzo la possibilità di un equivoco, si vuole togliere di mezzo la possibilità che si creda che, quando questa proposta diventasse legge, avesse potuto abrogare o derogare almeno implicitamente da tutte quelle disposizioni legislative, le quali ammettono la offerta del contravventore, anche là ove si tratta, non solo di ammenda, ma benanche di multe da due e cinque mila lire.

Voi sapete, o signori, appunto come in quasi tutte le leggi finanziarie è stabilito il diritto di offerta per parte del contravventore, esclusa unicamente la legge del 1863 sopra il giuoco del lotto, forse perchè il legislatore credette che le contravvenzioni a questa legge fossero qualche cosa di più grave, di fronte alla quale non dovesse permettersi di cavarsela con un'offerta in danaro. Ma tutte le altre, cioè la legge del macinato, la legge sui pesi e misure, la legge sui tabacchi, la legge sulla pesca, con-

tengono il diritto d'oblazione. Ora a togliere ogni possibilità d'errore, si volle dire nell'articolo 3, che rimanevano in vigore tutte le disposizioni relative alle contravvenzioni per le quali si poteva fare l'offerta, anche là dove si minacciasse una pena di gran lunga superiore alla multa di lire 50.

Il 4° articolo non ha bisogno di essere commentato, è il solito articolo che annunzia le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della legge.

Ora, signori, a noi pare che un qualche vantaggio con questa proposta si raggiunga. A noi pare che vari casi potranno esservi compresi. E prima di tutto le contravvenzioni previste dal regolamento di polizia toscano del 1853, in quella parte in cui non fu abolito dalle disposizioni successive e speciali; le contravvenzioni previste dal Codice penale sardo del 1859; e poi i fatti previsti in alcuni articoli della legge sulla stampa, della legge sui giurati, della legge sulla caccia del 1856, dei regolamenti che saranno fatti in base alla legge forestale, per tacere di altri.

Inoltre se le contravvenzioni sono *creazioni politiche* che si fanno appunto pel maggior interesse e per la prosperità ed utilità maggiore d'un paese, voi capite, signori, che quanto più un paese progredisce, e quanto più è civile, tanto più queste creazioni si vengono moltiplicando. Voi sapete che anche nella 1ª Sessione del 1876-1877, che non fu delle più operose, vennero approvate tre leggi che possono benissimo in alcune parti essere contemplate da questa proposta che ho l'onore di presentarvi: cioè la legge sull'istruzione obbligatoria, la legge sulle foreste e la legge sulla pesca; le quali tutte contengono sanzioni penali.

E così una legge informata a questa proposta si troverebbe ad acquistare sempre maggiore e progressiva importanza.

Di fronte a questi vantaggi noi non vediamo alcun inconveniente. Non si dica: mancherà l'esempio che viene dalla pubblicità dei giudizi.

Voi comprendete, o signori, che trattandosi di contravvenzioni che si puniscono con 50 lire, non si ha veramente una colpa nè un colpevole da rintracciare, c'è tutt'al più uno sventato, un imprudente per il quale non è necessario dare un esempio di severità e solennità inopportuna.

Nè si dica che si offende anche sott'altro aspetto il principio della pubblicità del giudizio; perchè essendo richiesta nel vantaggio del contravventore, questi può rinunziarvi dichiarandosi pronto a pagare il debito che ha potuto contrarre con la giustizia.

Del resto io vi domando: avete mai veduto come procedono questi giudizi nelle preture urbane, dove

quei poveri magistrati sono costretti a risolvere le ottanta, le cento cause per giorno?

Avete mai udito leggere sentenze che non sono serie, verbali che non si scrivono, perchè manca assolutamente il tempo di farlo?

Avete mai veduto come si amministra frettolosamente la giustizia, e come, volendo conservare certe formalità, certe larve di solennità e di rito, la giustizia stessa ne scapita nella dignità e nel decoro?

Questa proposta non sarà per arrecare alcun danno all'erario. Per convincersi di ciò, basta riflettere che in tutte le contravvenzioni finanziarie è ammessa l'offerta, e la cancelleria e l'erario rinunziano ai diritti loro spettanti sulle spese di giustizia.

Ed in questa persuasione mi son confermato, esaminando i registri delle cancellerie nelle tre preture della mia città.

Dunque a me pare che non si possa veramente fare un'obiezione seria a questa proposta, e che essa rechi quel poco di bene, quel modesto vantaggio che io mi sono proposto di arrecare in una parte della nostra procedura penale.

Quand'anche si volesse dire che la proposta frutta poco, voi non attacchereste il concetto, piuttosto ne attacchereste la sua importanza. Ebbene, allora io dico a qualcuno dei miei colleghi di avere più ardimento di me, di spingersi più oltre, e certo che se i passi saranno più lunghi, maggiori vantaggi ne deriveranno.

Per queste considerazioni io confido che l'onorevole signor ministro e la Camera, non solo per amore di cortesia, ma per virtù di convinzione, vorranno almeno prendere in considerazione questo, che, ancora una volta, chiamerò modestissimo progetto di legge, nel quale parmi però sia racchiuso un germe che, mercè la sapienza di tanti illustri colleghi, potrà largamente svolgersi e produrre qualche frutto benefico per la più retta amministrazione della giustizia, la quale io ho saputo sempre essere il primo bisogno del paese, ma ho saputo anche essere il voto più ardente, il pensiero primo dei suoi onorevoli rappresentanti.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Signori deputati, il disegno presentato dall'onorevole Camici mi sembra degno di considerazione. Vero è che nel nostro Codice penale non si fa distinzione tra le contravvenzioni e trasgressioni le quali sono punite in forza ed in previsione d'un pericolo che potrebbe avvenire, e quelle contravvenzioni le quali propriamente sono azioni malvagie; distinzione la quale si trova nel Codice toscano, distinzione la quale si trova, sotto altra forma, nell'ultima pro-

posta di legge presentata dal mio onorevole predecessore.

Non pertanto le contravvenzioni, di cui parla l'onorevole Camici, sono quelle le quali precisamente non contengono alcuno elemento di malvagità. Egli, insomma, vorrebbe sostituire al giudizio una specie di transazione la quale risparmierebbe molte spese, e molto lavoro, e nello stesso tempo farebbe cessare l'inconveniente che i giudici abbiano ad occuparsi di bazzecole, le quali distraggono la loro attenzione da oggetti ed affari molto più importanti.

Io credo che la proposta dell'onorevole Camici si debba prendere in considerazione; studierò se mai fosse vantaggioso introdurre alcuna modificazione, e mi obbligo quindi a presentare, quando che sia, un progetto di legge alla Camera su questa materia.

PRESIDENTE. Nessuno opponendosi, questa proposta di legge s'intenderà presa in considerazione e sarà trasmessa agli uffici.

CAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa?

CAMICI. Per ringraziare il ministro, e null'altro.

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO RONCHETTI SCIPIONE PER L'AGGREGAZIONE DI ALCUNI COMUNI AL MANDAMENTO DI CASALBUTTANO.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Ronchetti Scipione per aggregare alcuni comuni al mandamento di Casalbuttano.

L'onorevole Ronchetti Scipione ha facoltà di svolgere la sua proposta.

RONCHETTI SCIPIONE. Io ho l'onore di rivolgere la parola alla Camera non già per sollevarmi ad alte questioni giuridiche come l'egregio oratore che mi ha preceduto; ma soltanto per svolgere brevi considerazioni, affinchè le piaccia di dare una preventiva approvazione ad una proposta tendente a mutare alcune circoscrizioni mandamentali della provincia di Cremona.

I comuni di Paderno Fasolaro, Castilverde ed Ossolaro, del circondario e della provincia di Cremona, sono oggi aggregati al mandamento di Pizzighettone; il comune di Bordolano dello stesso circondario e della stessa provincia si trova oggi aggregato al mandamento di Soresina.

Ora tutti questi quattro comuni insistono presso il Parlamento perchè si compiacca di approvare il progetto di legge che io ho avuto l'onore di presentare, onde siano rispettivamente disgiunti dal mandamento di Pizzighettone e da quello di Soresina.

sina per essere aggregati al mandamento di Casalbuttano.

Codesti comuni già altre volte hanno inoltrato istanza al Governo onde raggiungere siffatto scopo; i Consigli comunali hanno, con esplicite deliberazioni, espresso codesto desiderio; e già fin dal primo settembre 1874 il Consiglio provinciale di Cremona pressochè unanime aggiungeva il suo ai voti parziali che erano stati emessi dai Consigli comunali.

Ma in quella occasione il Governo, essendosi dal Consiglio provinciale di Cremona la questione portata presso l'autorità centrale, non ha creduto di accedere ai desideri delle popolazioni dei comuni dianzi nominati, pur riconoscendo le ragioni le quali valevano a loro favore.

Urge nondimeno che si provveda; e vi provvede il progetto di legge che gli uffizi hanno avuto la cortesia di ammettere alla lettura, e che oggi devo svolgere innanzi alla Camera.

Io prego le Camera a voler considerare che il comune di Paderno Fasolaro trovasi distante dal capoluogo del mandamento a cui oggi è aggregato 19 chilometri, e trovasi distante dal capoluogo del mandamento al quale domanda di essere aggregato solo tre chilometri; che i comuni di Castelverde e di Ossolaro distano dal capoluogo del mandamento a cui appartengono ora circa 20 chilometri, e che all'incontro distano dal mandamento al quale chiedono di essere aggregati, il mandamento di Casalbuttano, cinque chilometri circa; che il comune di Borsolano, dista dal mandamento di Soresina, al quale attualmente è assegnato, di 14 chilometri, e dista all'incontro di meno di cinque chilometri dal capoluogo del mandamento di Casalbuttano a cui chiede di essere per l'avvenire aggregato.

Così avviene quotidianamente che il terriere, per esempio, di Paderno Fasolaro (e parlo specialmente del contadino e dell'operaio, imperocchè la persona agiata può per lo meno viaggiare col comodo della carrozza), il terriere, dico, per esempio, di Paderno Fasolaro, per recarsi al capoluogo del mandamento a cui ora è addetto, deve percorrere tra l'andata e il ritorno 38 chilometri, mentre si trova a tre chilometri di distanza dal capoluogo del mandamento di Casalbuttano. Ora voi sapete in quante e quante contingenze conviene ricorrere al capoluogo del mandamento; come le stesse disposizioni delle nostre leggi impongano ai cittadini, o per atti di notorietà, o per fungere da testimoni, o per assistere ai consigli di famiglia, ecc., di recarsi assai frequentemente al capoluogo del proprio mandamento. Giudicate quindi voi la dolorosa condizione che viene oggi fatta ai comuni di Paderno, Castelverde, Ossolaro e Borsolano in grazia

della loro distanza da Pizzighettone o da Soresina.

Dall'esposizione che vi feci della situazione dei comuni, voi potete pure agevolmente trarre argomento per credere a quanto io vi affermo, e cioè che assai più vivi, più costanti rapporti commerciali essi hanno col mandamento di Casalbuttano di quel che coi mandamenti ai quali ora sono annessi.

Ma non è soltanto nell'interesse dei terrieri dei quattro comuni in discorso che io domando l'aggregazione loro al mandamento di Casalbuttano, ma è anche nell'interesse della pubblica sicurezza e della pubblica amministrazione, perocchè sia evidente che aggregando questi quattro comuni al mandamento di Casalbuttano, minori saranno le spese di giustizia e più efficace e più pronta sarà altresì la tutela dell'ordine pubblico.

Infine poi la mutazione che ho l'onore di chiedere alla Camera è una mutazione di piccolo conto perchè un attento esame dei luoghi e delle popolazioni dimostra che non è grandemente alterata, vuoi nei rapporti della popolazione, vuoi nei rapporti del territorio, la circoscrizione attuale nè dei mandamenti di Pizzighettone e di Soresina (dai quali i comuni verrebbero tolti), nè del mandamento di Casalbuttano (al quale verrebbero congiunti). Aggiungasi che trattasi di una mutazione di mandamenti sempre compresi nella stessa provincia.

So che vi sono altri comuni i quali trovansi in dolorose contingenze per rapporto alla circoscrizione mandamentale; so che si sta studiando un ordinamento generale delle circoscrizioni, specialmente mandamentali; ma io credo che davanti a bisogni alla Camera additati ed esposti per una mutazione parziale, la Camera non vorrà certo rifiutarsi a soddisfarli. D'altronde le mutazioni parziali che si domandano non inceppano per nulla l'organizzazione generale, ma ne agevolano anzi la futura attuazione.

Per tutte queste considerazioni io confido che la Camera vorrà far luogo alla presa in considerazione di questo progetto di legge e non vorrà all'uopo negarmi il suo efficace concorso lo stesso onorevole ministro dell'interno.

ZANARDELLI, *ministro per l'interno*. Siccome vi sono dei precedenti, in casi assai gravi, di progetti di legge di iniziativa parlamentare, coi quali vennero modificate circoscrizioni territoriali e mandamentali, io non ho difficoltà di accettare che sia presa in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole deputato Ronchetti Scipione.

PRESIDENTE. Nessuno opponendosi alla presa in considerazione del progetto di legge testè svolto dall'onorevole Ronchetti Scipione, esso sarà mandato all'esame degli uffizi.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

LETTURA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO VOLLARO PER MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1876, RELATIVA ALLA REINTEGRAZIONE NEI LORO GRADI DEI MILITARI CHE SERVIRONO I GOVERNI NAZIONALI DEL 1848-1849.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura il progetto di legge dell'onorevole Vollaro relativo alla reintegrazione nei loro gradi dei militari che servirono i Governi nazionali del 1848-1849.

Se ne dà lettura.

MORPURGO, *segretario.* (Legge)

Art. 1.

I cittadini che servirono i Governi nazionali del 1848-1849 come ufficiali effettivi di terra o di mare, od in qualità di assimilati ad ufficiale, possono, mediante domanda avvalorata da documenti originali, ed in difetto di equipollenti, ottenere di essere reintegrati nel grado che essi avevano al cessare di detti Governi, purchè:

A) Non siano da apposita Commissione, nominata come appresso, giudicati immeritevoli di tale reintegra;

B) Non abbiano di propria volontà accettato, o servito in impieghi civili o militari, i Governi ristaurati;

C) Non siano stati revocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile, ottenuto dal regio Governo nazionale, ovvero non siano condannati a pena, che, a senso dei vigenti Codici per l'esercito o per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

D) Non siano stati esclusi dal riconoscimento del grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari;

E) Avendo emigrato, e non essendo inabili per infermità o vecchiaia non impediti da forza maggiore o da cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano offerti i loro servizi nelle successive guerre dell'indipendenza italiana;

F) Trovandosi nel luogo ove si organizzavano forze militari per l'indipendenza italiana, e non trovandosi in una delle eccezioni della lettera precedente, non abbiano offerto i loro servizi per le successive guerre dell'indipendenza.

Avranno diritto ad usufruire del medesimo beneficio i cittadini che militarono sotto le bandiere dei Governi nazionali del 1848-1849 come volontari, e che al finire di quelle guerre furono licenziati da detti Governi, purchè si trovino nelle condizioni che precedono, ed oggi siano in attività di servizio militare.

Art. 2.

Coloro che, ai sensi del precedente articolo, saranno reintegrati nei gradi militari, e si considerano come collocati a riforma, potranno, dietro loro domanda, essere ascritti cogli stessi gradi negli ufficiali di riserva, ai sensi dell'articolo 73 legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Art. 3.

Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi agli ufficiali riformati, computandosi come interruzione di servizio utile, il tempo trascorso dal 1848 e 1849 al tempo della pubblicazione della presente:

A) I cittadini di cui parlasi nell'articolo primo.

B) I cittadini che militarono nella guerra per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti.

C) Le vedove, o gli orfani dei cittadini di sopra, o che siano morti in battaglia, o in servizio comandato, ovvero in seguito di ferite riportate in battaglia, o servizio comandato nelle guerre per la indipendenza negli anni 1848 e 1849 o nei fatti d'armi per la liberazione di Roma dal 1848 in avanti.

Art. 4.

La liquidazione del trattamento di riforma di che nel precedente articolo sarà fatta nella misura della legge 27 giugno 1850 ed in riferimento cogli articoli 25, 26, 36 a 40 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali.

Art. 5.

A titolo di ricompensa nazionale, è accordato un'assegnamento annuo vitalizio:

Ai cittadini, ed alle vedove ed orfani, che si trovano nelle condizioni di cui allo articolo 3 ma non possono comprovare il regolare arruolamento, o la regolare investitura del grado, per parte di uno dei Governi nazionali, di che nei precedenti articoli.

Art. 6.

Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni individuo saranno invariabili, vita naturale durante, ed ogni anno il ministro delle finanze provvederà scrivendo nel bilancio passivo la corrispondente somma necessaria, per far fronte agli assegni di che sopra.

L'assegno vitalizio è trasmissibile alle vedove ed agli orfani del pensionato.

Non sono ammessi a fruire di tali assegni vitalizi coloro che si trovano in attualità d'impiego retribuito dallo Stato, o pensionati dallo stesso.

La Commissione da istituirsi come appresso, stabilirà la somma degli annui assegni, in base alla posizione e grado coperto nelle guerre del 1848 e

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

1849 o nei fatti per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi.

Art. 7.

Per l'attuazione ed esecuzione di questa legge è istituita una Commissione permanente di nove membri.

Due saranno nominati dal ministro della guerra, due dal ministro della marina, due dalla Camera dei deputati, due dal Senato al principio di ciascuna Legislatura, oltre un presidente nominato per decreto reale, sulla proposta del ministro delle finanze, scelto fra i componenti la Corte dei conti ed un segretario.

Art. 8.

Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di che agli articoli 1, 3 e 5, dovranno indirizzare le loro domande e relativi documenti ai Ministeri della guerra e della marina col mezzo dei rispettivi sindaci, che ne daranno ricevuta, entro l'improrogabile termine di mesi sei, a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.

Trascorsi i sei mesi rimane prescritto ogni diritto per ottenere i benefici di che agli articoli 1, 3 e 5 della presente legge.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro quando intende ella di svolgere questo progetto di legge?

VOLLARO. Sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. Debbo rammentare che vi è un altro disegno di legge presentato dall'onorevole Bertani ed altri colleghi, che tratta di materie simili, se non identiche, a quelle contemplate nella proposta dell'onorevole Vollaro. Per lo svolgimento di questi due progetti di legge è necessaria la presenza contemporanea dell'onorevole ministro delle finanze e dell'onorevole ministro della guerra.

Il ministro delle finanze lunedì prossimo non potrà intervenire alla Camera, essendo occupato nel Senato per una legge, alla cui discussione saranno impiegati probabilmente parecchi giorni. Io propongo perciò che lo svolgimento dei due disegni di legge dei deputati Vollaro e Bertani sia posto all'ordine del giorno della prima tornata della Camera, alla quale il ministro delle finanze possa assistere.

VOLLARO. Sarò agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Allora rimane così inteso.

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CATUCCI PER LA MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 202 DEL DECRETO CONCERNENTE L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Ca-

tucci per la modificazione dell'articolo 202 del decreto sull'ordinamento giudiziario.

È presente l'onorevole Catucci?

Una voce. Pare di no.

NAPODANO. Avendo l'onorevole Catucci, per ragioni gravissime, dovuto allontanarsi da Roma, mi ha lasciato l'incarico di svolgere il progetto di legge da lui presentato.

Se permette, adempirò l'incarico assunto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano, il quale, come la Camera ha udito, è stato incaricato dall'onorevole Catucci di svolgere la proposta di legge da lui presentata.

NAPODANO. L'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che il magistrato, compiuti che abbia i 75 anni, di diritto viene collocato a riposo.

Ognuno comprende come in questa disposizione così assoluta vi sia qualche cosa che richiami la considerazione del giurista e del legislatore.

Il soggetto dell'articolo in esame meritò sempre le preoccupazioni della Camera.

Ed invero nel nostro sistema legislativo, il quale ammette che a 75 anni si possa essere un valoroso generale di armata; a 75 anni si possa essere consigliere di Stato; a 75 anni si possa bene esercitare l'ufficio del Pubblico Ministero; a 75 anni si possa rimanere ancora intelligente professore di una Università del regno; si possa essere in fine membro del corpo legislativo e persino ministro, solamente il magistrato a 75 anni è di diritto considerato come incapace.

In molte altre circostanze ed in questa medesima assemblea si sono fatti voti e si è perfino presentato un progetto di legge perchè l'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario venisse abrogato.

Però questo progetto di legge, di cui con lodevole iniziativa si rese autore e proponente il mio carissimo amico onorevole Della Rocca, non ebbe fortuna nella passata legislatura, comechè avesse provocato importanti discussioni al riguardo.

Io non istarò qui a rifare quella lunga serie di argomentazioni che pro e contro si sostenne.

Mi limiterò a brevissime osservazioni.

Tutto quello che si può temere, in ordine al pericolo che il magistrato giunto a 75 anni di età possa essere per condizioni di salute, o per la stessa età, inadatto all'ufficio delicato che gli è confidato; trova nell'articolo medesimo il suo correttivo; imperocchè è data piena facoltà al Governo di dispensare da ulteriore servizio il magistrato che ne sia divenuto incapace. Ma ritenere *a priori* che a 75 anni il magistrato trovi la morte della sua intelligenza; quasi che allo scoccare dell'ultim'ora perda

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

istantaneamente la coscienza ed il senno, mi sembra cosa ingiustificabile.

Noi abbiamo esempi di magistrati autorevolissimi, di uomini sommi, i quali anche giunti ad una età inoltrata, hanno potuto con il consiglio, con la loro matura esperienza, rendere agevole il compito difficile della giustizia. Nessuno negherà che il valore dei sommi uomini e de' virtuosi non si misuri dagli anni, potendosi di leggeri incontrare che sotto giovane fronte si celi maturità di senno e di consiglio e che i canuti capelli non siano indizio di senile prudenza; ma nell'ordinaria condizione delle cose queste qualità si riscontrano molto facilmente nell'età inoltrata, nella quale, se al magistrato fa difetto quel vigore che è proprio dei giovani, esso è compensato largamente dalla maturità di consiglio e dalla esperienza di giudicare.

Sicchè, a me pare che gli inconvenienti ai quali l'articolo 202 vuole ovviare, siano dall' articolo stesso corretti; inquantochè il pericolo di avere un magistrato inabile, un magistrato il quale per condizione di età o per condizione di salute sia incapace all'ufficio, è allontanato dalla legge stessa, potendo tal magistrato essere dispensato dall'ufficio.

Epperò io, senza aggiungere altro, poichè sono chiamato a supplire l'amico, il quale aveva il dovere di svolgere questo progetto di legge in questo giorno, prego la Camera a volerlo prendere in considerazione.

Aggiungo inoltre, che coll'adottare il progetto di legge in esame, deriva un utile anche per la finanza dello Stato.

Indubbiamente stabilita l'età di 75 anni come limite massimo per l'esercizio della magistratura, coloro i quali la raggiungano vanno collocati a riposo. Ed anche quando abbiano ancora sufficiente attitudine per quell'ufficio, essi sono inesorabilmente per diritto messi in riposo. È peraltro necessario allora di liquidar loro la pensione di ritiro, e nominare altri che li suppliscano; sicchè il bilancio dello Stato è aggravato del corrispettivo di queste pensioni.

Noi abbiamo assistito negli ultimi anni alle conseguenze inesorabili di cosiffatto provvedimento ed abbiamo assistito anche al danno della nostra finanza. Molti egregi magistrati, i quali a 75 anni avevano pienissimo il vigore della mente, massima l'attitudine all'esercizio della magistratura, sono stati mandati a riposo. Intanto erano stati tolti alla magistratura quando non si poteva liquidar loro la pensione di ritiro, talchè il Parlamento, nei suoi due rami, stimò dovere di giustizia liquidare loro il minimo della pensione come se avessero servito per anni 25.

Con questo atto di equità e di giustizia che io riconosco con piacere essere stato unanime nei due rami del Parlamento, fu riparato al rigore della legge.

Per queste ragioni adunque io credo che la Camera possa ben prendere in considerazione il progetto che io ho avuto l'onore di svolgere con le mie disadorne parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non mi oppongo alla presa in considerazione di questa proposta di legge; la quale è stata un'altra volta lungamente discussa dalla Camera.

PRESIDENTE. La proposta di legge dell'onorevole Catucci, non essendovi contraddizione, è presa in considerazione; e sarà trasmessa agli uffici.

**SCRUTINIO SEGRETO SUI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE
PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.**

PRESIDENTE. Si procede allo scrutinio segreto sopra i disegni di legge poc' anzi discussi.

Costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania;

Approvazione di contratti per la costruzione di una dogana e di magazzini generali in Messina;

Approvazione del resoconto dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1874;

Spesa per l'ampliamento di locali ad uso della capitaneria del porto di Palermo.

Gli onorevoli deputati sono pregati di venire per ordine alle urne affinchè si possa tener conto di quelli che votano.

DI CARPEGNA, segretario, fa l'appello. (*Alcuni deputati senza essere chiamati si presentano alle urne*)

PRESIDENTE. Permettano, li ho pregati di venire a votare per ordine di appello, altrimenti i segretari non possono tener conto nè del numero, nè del nome di quelli che votano.

DI CARPEGNA, segretario, prosegue l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Si procede alla numerazione.*)

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione a squittinio segreto:

Approvazione di contratti per la costruzione di una dogana e di magazzini generali in Messina:

Presenti e votanti 223

Maggioranza 112

Voti favorevoli 199

Voti contrari 24

(La Camera approva.)

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

Spesa per l'ampliamento di locali ad uso della capitaneria del porto di Palermo:

Presenti e votanti	224
Maggioranza	113
Voti favorevoli	204
Voti contrari	20

(La Camera approva.)

Approvazione del resoconto dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio del 1874:

Presenti e votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	208
Voti contrari	14

(La Camera approva.)

Costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania:

Presenti e votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	200
Voti contrari	21

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PEL 1878.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di definitiva previsione della spesa del Ministero degli affari esteri pel 1878.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Perazzi.

PERAZZI. Non intendo trattare alcuna questione di politica estera, nè parlare sui servizi o nel merito della spesa del Ministero per gli affari esteri; ho domandato la parola col proposito di trattare una questione di forma.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Perazzi...

PERAZZI. Il mio discorso sarà di poche parole.

PRESIDENTE. La lascio dire, ma voglio solo farle notare che su questo bilancio non ci deve essere discussione generale.

PERAZZI. Ha ragione, onorevole presidente, e la ringrazio di avermi conservata la parola.

Avviene per la prima volta, ch'io rammenti, che in un bilancio di definitiva previsione si proponga nella parte ordinaria del bilancio un aumento di somma allo scopo di provvedere a spese d'indole essenzialmente straordinaria.

Al capitolo 3 di questo bilancio furono aggiunte 28,000 lire, ed al capitolo 6 lire 75,000, necessarie per provvedere a spese che evidentemente sono d'indole straordinaria. Ed ambedue cotesti capitoli si trovano collocati nella categoria delle spese ordinarie del Ministero di cui ci occupiamo.

Ora noi tutti sappiamo che la nostra legge di contabilità prescrive che le spese dello Stato siano divise in *ordinarie* e *straordinarie*; e che *straordinarie*, secondo la legge, sono *le spese derivanti da causa nuova*.

Di quali spese si tratta?

La somma di lire 28,000 da aggiungersi al capitolo terzo, ci è richiesta dal Ministero per provvedere alle spese che taluni nostri agenti all'estero incontrarono per gli onori funebri resi al compianto re Vittorio Emanuele.

E l'altra somma di lire 75,000 ci è richiesta per la solenne notificazione dell'avvenimento al trono di S. M. Umberto I, a varie Corti e Governi stranieri, cui si delegarono inviati speciali in missione straordinaria.

Codesti adunque essendo i titoli delle spese alle quali si tratta di provvedere, pregherei la Camera e la Commissione del bilancio di fare che le medesime siano iscritte nella parte straordinaria del bilancio che discutiamo, onde dal nostro voto non rimanga in alcun modo pregiudicato un precetto della nostra legge di contabilità.

Una grave obiezione potrebbe tuttavia essere fatta a questa mia proposta.

La legge di contabilità, col suo articolo 28, stabilisce che le spese straordinarie derivanti da cause nuove, le quali eccedono la somma di lire 30,000, non possano essere iscritte nel bilancio se non in virtù di una legge speciale. Infatti quest'articolo si esprime così:

« Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci. »

Però è da considerare che nel caso attuale si tratta di spese incontestabilmente necessarie, eccezionalmente straordinarie; che le proposte delle medesime sono state dalla Commissione esaminate, e trovate degne di approvazione. Laonde si può ritenere che allo stato delle cose vi siano motivi sufficienti per approvarle senza aver ricorso alla legge speciale. Però resta sempre la deroga alla legge di contabilità, il che è bene che sia constatato.

Per queste considerazioni io conchiudo colla seguente proposta: che tanto la somma di lire 28,000 richiesta per provvedere alle spese incontrate per gli onori funebri resi al compianto Re Vittorio Emanuele, quanto l'altra somma di lire 75,000 richiesta per la notificazione dell'avvenimento al trono di S. M. Umberto I, siano iscritte in appositi capitoli nella parte straordinaria del bilancio.

Questa è la proposta che io faccio, contro la

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

quale io credo la Commissione generale del bilancio avrà nulla da obbiettare.

PRESIDENTE. Questa sua proposta riflette i capitoli 3 e 6.

PERAZZI. Sì, onorevole signor presidente.

PRESIDENTE. Intanto che la Commissione del bilancio si concentra intorno alla medesima, si potrebbe discutere il capitolo 1, che è variato.

MICELI, relatore. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Anche per mettere un po' d'ordine nella discussione, lascino per un momento sospesa questa quistione.

PERAZZI. Ho fatto queste osservazioni nella discussione generale perchè esse si riferiscono a due capitoli del bilancio che stiamo per discutere.

PRESIDENTE. Ebbene, la Commissione risponderà quando si tratterà del capitolo 3. Intanto sul capitolo 1, che è variato, ha facoltà di parlare l'onorevole Di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Desidero di fare una semplice osservazione sul capitolo 1, precisamente sulla variazione segnata nel bilancio, perchè mi è parso che la Commissione sia stata di troppo facile contentatura in ordine alla dimostrazione dell'urgenza onde valga la pena di non aspettare il bilancio di prima previsione per fare variazioni ad organici che per disposizione del Parlamento non debbono esser fatte a proposito de' bilanci di definitiva previsione. Ed in verità, io non saprei rendermi conto del perchè sia ora tanto urgente il bisogno di provvedere alla nomina d'un direttore capo, quando da parecchio tempo questo posto è occupato da un capo sezione.

Io non ho nulla da dire sulle persone, degnissime del resto, che sarebbero interessate in questo movimento; ma credo che per contravvenire alla suddetta disposizione bisogna che ci sia un'urgenza che precisamente non è in questo caso.

Dippiù, nell'intendimento del Ministero ci sarebbe di mettere un ufficiale della carriera interna alla direzione politica, posto sinora occupato, non da un ministro plenipotenziario, come inesattamente dice la relazione, ma da un membro del personale diplomatico.

A me pare che sarebbe più conveniente, salvo il miglior consiglio che la Camera possa ricevere dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, sarebbe più conveniente di perseverare nel sistema di tenere alla direzione politica un ufficiale diplomatico; perchè è sempre bene che il Ministero abbia vicine a sè persone le quali, ad una data occasione, possano essere impiegate anche in uffici diplomatici. Anzi, ritornando all'idea che ho più volte espressa in questa Camera, e al tempo dell'o-

norevole Visconti-Venosta, e al tempo dell'onorevole Melegari (avendo quei ministri, quando ne furono da me richiesti, fatto le solite promesse di esame); ritornando, dico, all'idea di studiare possibilmente la fusione del personale che sta all'estero con quello che presta servizio al Ministero, mi sia permesso di richiamare, o signori, la vostra attenzione sull'inconveniente, non ignorato, che l'accesso alla carriera diplomatica è ridotto purtroppo (nè solo nel nostro paese) ad una specie di *mandarinato*. Non vi si può entrare se non quando si ha una rendita sufficiente (di 6000 lire almeno) per potere vivere molti anni a proprie spese; cosicchè il servizio di uno Stato libero diventa in questo caso un privilegio di casta; mentre, invece, se vi fosse la fusione, non dirò intera, ma graduale, parziale (secondo potrà suggerire lo studio), quando vi fosse questa fusione, la carriera diplomatica esterna si potrebbe aprire anche a giovani che non posseggono quel titolo direi quasi ereditario, tuttora necessario per potervi penetrare.

Ora a me pare che il togliere dalla direzione politica un personaggio diplomatico, è un allontanarsi da questo sistema, anzichè avvicinarvisi.

L'onorevole relatore, svolgendo nella relazione un argomento che forse avrebbe potuto dar luogo ad una discussione generale, anzichè ad una discussione sull'articolo 1, accennò alla possibilità di diminuire le Legazioni minori e aumentare il numero dei Consolati. Oramai è invecchiata la frase di Chateaubriand, che il tempo degli ambasciatori è finito, e quello dei consoli comincia. Ma non mai meglio d'ora mi parve dimostrato, ed accettato anche (come l'onorevole ministro ha risposto alla Commissione), il principio della grande distinzione che corre tra il servizio diplomatico e il servizio consolare; e questi due servizi, anzichè assimilarsi, si vanno di giorno in giorno vieppiù allontanando l'uno dall'altro.

Se non erro, l'anno passato ha avuto luogo una discussione simile in seno del Senato francese, e una proposta simile non solamente fu respinta da tutti gli uomini competenti, ma non fu nemmeno presa in considerazione dal Senato.

Quindi, senza voler fare intervenire nessuna votazione sul proposito, io credo però utile che si levi una voce per fare le debite riserve sul principio di assimilazione che mi pare propugni l'onorevole relatore.

Ad ogni modo se possibilità di avvicinamento c'è, se possibilità di fusione c'è, la non si deve cercare tra il personale consolare ed il personale diplomatico, ma piuttosto tra il personale diplomatico all'estero ed il personale interno del Ministero.

Questa questione, che ho raccomandata a suo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

tempo all'onorevole Visconti-Venosta, come egli stesso ricorderà, che ho raccomandata poi all'onorevole Melegari, e che mi fu promesso dall'uno e dall'altro sarebbe stata studiata, la ripeto ora all'onorevole ministro, al quale, augurando lunga permanenza nel suo posto, auguro altresì che voglia prenderla a cuore, perchè migliorerebbe di molto la condizione del nostro personale diplomatico.

MICELI, relatore. Nel seno della Commissione è sorta la questione se vi era o no urgenza, se vi era o no necessità del terzo Capo di Divisione richiesto dal ministro, e, come i miei onorevoli colleghi hanno potuto leggere nella relazione, dalle dichiarazioni che ci ha fatto l'onorevole ministro e dalle prove che ci ha date, abbiamo tratta la persuasione che la nomina di questo capo di divisione era, se non urgente, necessaria.

La regolarità dell'amministrazione, le esigenze di quella certa disciplina che deve esistere in tutte le amministrazioni, richiedono, secondo me, che tutte le divisioni del Ministero abbiano il loro direttore, facendo cessare così l'inconveniente che un capo sezione, cioè un ufficiale inferiore, non già temporaneamente, per pochi mesi, ma indefinitamente, copra quel posto.

Sino al 1868 le divisioni in cui si ripartiva il Ministero degli esteri erano quattro, e dal 1868 in poi furono ridotte a tre; ma dal 1876 in poi manca il capo di una delle due che costituiscono la Direzione generale dei Consolati, al quale ha supplito, come fu detto, un capo sezione.

Il ministro aveva pensato di domandare alla Camera i fondi necessari per questo capo di divisione sin dal 1877, quando fu presentato il bilancio di prima previsione; ma, siccome la Camera aveva chiesto allora al Ministero e il Ministero aveva promesso gli organici di tutte le amministrazioni, ed aveva dichiarato che avrebbe presentato contemporaneamente una nota di variazioni per gli stipendi degli impiegati, il ministro per l'estero non reputò necessario di chiedere che quel posto fosse ristabilito immediatamente, riserbandosi di farlo nell'occasione dei nuovi organici. Ma poichè il tempo passava senza che si presentassero gli organici, il ministro ha creduto che non fosse bene lasciare più oltre quel posto senza titolare.

La Commissione del bilancio ha riconosciuto che quanto l'onorevole ministro chiedeva era logico ed opportuno; onde, pur non sostenendo che vi fosse un'urgenza assoluta di coprire il posto in discorso, ne ha affermata l'utilità e la convenienza.

La Commissione del bilancio si era fatto il quesito posto dall'onorevole Di Cesarò e da me stesso discusso nella relazione, cioè che trattasi ora d'un

bilancio di definitiva previsione e che, secondo la legge di contabilità, i cambiamenti agli organici debbono essere proposti negli stati di prima previsione; ma siccome era avvenuto parecchie volte che la Camera, per motivi di utilità, di convenienza o di regolarità amministrativa, aveva ammesso che, anche nei bilanci definitivi, si potesse apportare qualche lieve variazione negli organici, così noi abbiamo accettata la proposta dell'onorevole ministro. Mi sembra che la convenienza e l'utilità di provvedere al terzo posto di capo divisione, stato coperto sino a qui da un semplice capo sezione, siano dimostrate, e spero che la Camera converrà nel nostro parere.

Riguardo poi alla questione sollevata dall'onorevole Di Cesarò circa l'utilità delle funzioni del personale interno e del personale esterno dell'amministrazione degli esteri, io dichiaro alla Camera che la Commissione del bilancio ed il relatore non hanno creduto di trattarne ora perchè si è stimato che fosse più conveniente aspettare, per incominciare tale discussione, allorchè verranno presentati gli organici. Siccome poi è nelle consuetudini della Camera di non discutere molto i bilanci di definitiva previsione, e in questi ultimi giorni, ne abbiamo avuta una conferma, inquantochè la Camera ha deliberato che in questo ed in altri tre bilanci si dovesse evitare la discussione generale, discutendo unicamente sulle variazioni proposte dal Ministero, noi, tenendo conto della ristrettezza del tempo, abbiamo creduto di rimandare questa discussione la quale, innegabilmente, ha la sua gravità, agli organici. Ecco per qual motivo non si vede proposto questo problema nella relazione.

Io posso essere del parere dell'onorevole Di Cesarò, ma credo sia sempre utile che il Ministero studi tale problema. Penso che allorquando saranno presentati gli organici, sarà presentato il bilancio di prima previsione del 1879, noi saremo in grado di meglio discuterlo e potremo con maggiore ponderatezza prendere una deliberazione.

Riguardo poi al cumulo delle funzioni consolari e delle funzioni diplomatiche di cui io ho parlato nella relazione e che la Commissione del bilancio ha creduto di non dovere passare sotto silenzio, faccio osservare all'onorevole Di Cesarò che la Giunta non ha decisa tale questione ma l'ha semplicemente proposta.

Noi abbiamo posto il problema, abbiamo sollevato un dubbio all'onorevole ministro ed abbiamo detto: giacchè questa questione si è discussa in altri paesi, e parecchie volte dalle Commissioni del bilancio in Italia, studiatela, compite uno studio che possa soddisfare il Parlamento e, quando que-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

sto studio sarà terminato, presentate la vostra proposta.

La Commissione del bilancio ha fatte alcune interrogazioni all'onorevole ministro, il quale ha risposto non essere ora il tempo di risolvere la questione riguardo alla diminuzione eventuale delle minori Legazioni, ed essa allora si rassegnò, ed ha dichiarato, di aspettare il tempo più opportuno per deciderla.

Non essendosi sollevate altre questioni, non ho altro a dire all'onorevole Di Cesarò, e concludo pregando la Camera di accettare la nostra proposta per la nomina del direttore capo di divisione, nomina abbastanza giustificata dall'onorevole ministro. Spero poi che non le rincresca che non si sia sollevata la questione della fusione degli impieghi interni ed esterni dipendenti dal Ministero degli esteri, perchè questo è un argomento riservato ad altro tempo, ossia alla discussione degli organici, oppure quando si discuterà il bilancio di prima previsione dell'anno venturo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

CORTI, ministro per gli affari esteri. Io non dirò che poche parole per dichiarare alla Camera che il Governo del Re prenderà in seria considerazione, sia le raccomandazioni fatte dall'onorevole Commissione, sia quelle fatte dall'onorevole Di Cesarò.

Posso dire fin d'ora che anch'io convengo con l'opinione dell'onorevole Di Cesarò che sia opportuno, fino ad un certo punto, di stabilire la fusione del servizio estero col servizio interno.

Questa fusione per certi rispetti già esiste sin d'ora. Ci sono infatti segretari di legazione che si trovano impiegati nel servizio interno. Il Ministero studierà seriamente questa questione; e, per quanto mi riguarda, procurerò di attuare questa idea.

Quanto allo stanziamento per cui si rende possibile di promuovere il capo di sezione che da due anni fa il servizio di capo di divisione, io non posso che associarmi alle chiare spiegazioni date dall'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Ringraziando l'onorevole ministro che ha dichiarato di voler prendere in considerazione le idee da me sommariamente esposte; non posso però rimanere del tutto soddisfatto dall'essersi egli puramente e semplicemente unito alle considerazioni dell'onorevole relatore circa alla nomina del direttore capo di divisione, imperocchè io mi aspettava che l'onorevole ministro potesse dimostrare l'urgenza di questa nomina, meglio che non

risulti, a mio avviso, dalla relazione e dalle parole che il relatore ha pronunziate per illustrarla.

Io non parlo perchè voglia oppormi alla proposta dell'onorevole ministro, a cui aderisce la Commissione, ma semplicemente per rilevare come si sia troppo corrivi nel fare degli sdruci alle disposizioni, che pure prescrivono forme inalterabili.

L'onorevole Miceli dice che in parecchi casi la Camera è passata sopra alle disposizioni della legge di contabilità, le quali, secondo lui, vietano che in occasione del bilancio di definitiva previsione si facciano variazioni agli organici. Non è il caso di esaminare questa materia; ad ogni modo lo stesso onorevole Miceli conveniva che qui l'urgenza non c'è. Egli ha detto che il capo sezione che regge attualmente quella divisione occupa quel posto da due anni, e che prima di lui quel posto era occupato da un ufficiale che apparteneva al personale diplomatico. Ora se per due anni non c'è stata urgenza a provvedere, non saprei scorgere veramente perchè non si possa indugiare sino al prossimo bilancio di prima previsione. Aggiungo un'altra volta che, indipendentemente dalla questione dell'urgenza, per la promozione del capo sezione a capo divisione, io ho richiamata l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, e vi insisto, sulla maggiore convenienza che la divisione politica sia affidata ad un ufficiale del personale diplomatico, anzichè ad un membro del personale interno; quindi mi pare che la dimostrazione dell'onorevole relatore, alla quale fu fatta adesione puramente e semplicemente dall'onorevole ministro, non distrugga l'inconveniente che, contro le disposizioni della Camera, si venga ora ad una variazione, la quale avrebbe potuto esser fatta prima, e che ad ogni modo potrebbe essere ritardata per pochi mesi ancora, atteso che la condizione presente dura da tanti anni.

PRESIDENTE. Non essendo proposta alcuna variazione alle cifre metterò ai voti quelle proposte dal Ministero e dalla Commissione.

Capitolo 1. Ministero. Personale (spese fisse.) Per la competenza del 1878, 276, 145; per i residui 1877 ed anni precedenti 914, 39; previsione dei pagamenti per il 1878: 277, 059, 39.

(È approvato.)

Capitolo 3. Casuali.

La parola spetta all'onorevole Miceli per rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Perazzi.

MICELI, relatore. Il Ministero ha compresa questa aggiunta di 28,000 lire spese per funerali del compianto Re Vittorio Emanuele fra le casuali.

La Commissione del bilancio fece la stessa osservazione che fa l'onorevole Perazzi; ma siccome tale

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

spesa non supera le 30,000 lire, per essa, certamente, non è necessaria una legge speciale e la somma potrà benissimo essere collocata al posto che le conviene.

Riguardo alle 75,000 lire per indennità noi le abbiamo lasciate dove le abbiamo trovate perchè le indennità si trovano fra le spese ordinarie. Senonchè, siccome questa spesa è dovuta alle missioni straordinarie che ebbero luogo per notificare l'avvenimento al trono del Re Umberto, cioè per un fatto eventuale, un fatto che non si ripete, vediamo che per la sua natura figurerebbe meglio fra le straordinarie; ma siccome non poteva cadere nessun dubbio riguardo all'approvazione della spesa per l'indole sua stessa così anzichè chiedere al Governo di presentare un progetto di legge, la Commissione del bilancio ha creduto di non spostarla.

Se non che è ben inteso che nell'avvenire, quando gli onorevoli ministri proporranno alla approvazione della Camera spese di questa natura, che sono evidentemente eventuali, sarà necessario che le mettano nel posto dove esse debbono stare, cioè fra le straordinarie e non fra le ordinarie.

PERAZZI. Parlerò anzitutto del capitolo 3, del quale ora ci occupiamo.

Mi pare che l'onorevole Miceli abbia detto essenzialmente questo: si tratta di una spesa di 28 mila lire, di una spesa, cioè, che non eccede le 30 mila lire; quindi essa può rimanere iscritta nel bilancio senza che occorra una legge speciale.

(L'onorevole Minghetti domanda la parola.)

L'onorevole Miceli non ha detto, ma per certo era nella sua mente di soggiungere, che però questa spesa deve essere iscritta nella parte straordinaria del bilancio.

MICELI, relatore. Sì! sì!

PERAZZI. Se rimane inteso così, io non ho altro a dire. Si tratta adunque di iscrivere nel bilancio che stiamo discutendo un nuovo capitolo nella parte straordinaria (13 bis) col fondo di lire 28,000 e col titolo da me già indicato. E se questo è nel proposito della Commissione, io non ho altro a dire su questo capitolo.

Mi riservo poi di parlare sul capitolo 6.

MICELI, relatore. L'onorevole Perazzi ha esattamente interpretato l'idea della Commissione; tanto è vero che nel manoscritto aveva aggiunto uno speciale capitolo 13 bis. In quest'occasione credo necessario correggere un errore incorso nella stampa della relazione, là dove si rileva la differenza tra i residui trasportati dagli anni scorsi al bilancio attuale e le cifre dei residui che si prevedono da trasportarsi dall'anno corrente all'anno venturo. Invece di « 192 mila e più lire » deve leggersi « circa 35,000 lire. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Prenderò la parola al capitolo 6.

PRESIDENTE. Dunque non si fa proposta di modificazione.

MINGHETTI. La Commissione del bilancio per mezzo del suo relatore accetta il concetto che essendo questa una spesa straordinaria possa farsene, debba farsene un capitolo 13 bis, col titolo: *Rimborsi agli agenti all'estero per spese incontrate da essi per gli onori funebri resi al compianto Re Vittorio Emanuele*, lire 28,000: levando lire 28,000 dal capitolo 3.

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di dettarmi le cifre che rimangono al capitolo 3.

MICELI, relatore. Restano lire 85,000 da votarsi nel capitolo 3, e debbono trasportarsi lire 28,000 nella parte straordinaria.

MINGHETTI. (Della Commissione) Scusi. Il capitolo 3, *Casuali*, che era di lire 113,000 per la competenza del 1878, rimane di lire 85,000 per la competenza; poi vi sono lire 21,785 06 per i residui, che restano come sono; poi viene la previsione dei pagamenti, la quale è di lire 86,785 06.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre obiezioni, metterò ai voti le cifre testè proposte dalla Commissione.

Rileggo il capitolo 3, *Casuali*. Per la competenza del 1878 lire 85,000: per i residui 1877 ed anni precedenti lire 21,785 06: previsione dei pagamenti per il 1878 lire 86,785 06.

(È approvato.)

Ora passiamo al capitolo 6, *Indennità diverse, viaggi e missioni*.

MINGHETTI. (Della Commissione) Come ha osservato l'onorevole relatore della Commissione, qui la questione è un poco incerta, perchè, quando si parla di un capitolo di viaggi, missioni, ecc., la sua natura è sempre, in qualche modo, eventuale, ed il più od il meno dipende da circostanze le quali non si possono sempre prevedere. Nondimeno tutti gli anni si è tenuto questo fondo nel bilancio ordinario.

Quest'anno la notificazione dell'assunzione al trono di Sua Maestà il Re Umberto, ha portato nelle spese un aumento; ma la spesa è della stessa indole di quelle che si fanno tutti gli anni, soltanto ella s'è aumentata per una circostanza straordinaria.

Per queste ragioni la Commissione crede che, come le 28,000 lire dei casuali si debbono trasportare alle straordinarie, così qui possa ammettersi che le 75,000 lire non sono che un aumento del capitolo viaggi e missioni, di sua natura eventuale.

Con questa intelligenza, che certamente l'onorevole ministro degli affari esteri non disdirà, cioè che

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1878

nel bilancio del 1879, la somma sarà ridotta di nuovo a quella che si suole presumere, poichè il capitolo viaggi e missioni, sebbene di sua natura straordinario, richiede un fondo costante nelle spese ordinarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per gli affari esteri.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. È perfettamente intendimento del Ministero di considerare l'aumento di quest'anno come eccezionale, e di ritenere per base, nell'anno venturo, la cifra primitiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perazzi.

PERAZZI. In seguito delle dichiarazioni fatte dalla Commissione del bilancio, non avrei altro a dire. Però è da desiderare che non si verifichino più nell'avvenire proposte consimili.

Le osservazioni da me fatte avranno per lo meno giovato a far chiaramente stabilire, che questo capitolo è stato ingrossato in quest'anno di 75,000 lire per una causa nuova evidentemente straordinaria, e che per conseguenza nel bilancio dell'anno venturo questo capitolo sarà ridotto di altrettanta somma.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, metterò ai voti il capitolo 6: Indennità diverse, viaggi e missioni, nelle cifre seguenti:

Per la competenza del 1878, lire 553,500; per residui 1877 ed anni precedenti, lire 90,000; per le previsioni dei pagamenti nel 1878, lire 563,500.

(È approvato.)

Ora passiamo al capitolo 13 *bis*, che la Commissione del bilancio propone, accettando in parte l'invito fattole dall'onorevole Perazzi.

Avremo dunque nella parte straordinaria il capitolo 13 *bis* così formulato:

« Rimborso agli agenti all'estero per spese straordinarie incontrate per gli onori funebri resi al compianto Re Vittorio Emanuele. »

Somma proposta per la competenza del 1878, lire 28,000; previsione dei pagamenti pel 1878, lire 28,000.

(È approvato.)

Ora si voterà il riassunto per titoli.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima (Spese effettive).

Bisogna diminuire questa parte ordinaria di 28 mila lire?

MICELI, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Categoria prima (Spese effettive), lire 5,972,761.

MICELI, relatore. Perfettamente.

PRESIDENTE. Per i residui 1877 ed anni precedenti,

lire 680,089 27; previsione dei pagamenti pel 1878, lire 5,916,850 27.

(È approvata.)

Ora passiamo alla spesa straordinaria.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria prima (Spese effettive). Per la competenza del 1878, lire 143,000; per i residui degli anni precedenti, lire 66,901 76; previsione dei pagamenti pel 1878, lire 149,901 76; insieme, spesa ordinaria e straordinaria, 6,115,761 lire; residui degli anni precedenti, lire 746,991 03; previsione dei pagamenti pel 1878, lire 6,066,752 63.

(È approvata.)

Categoria III. Partite di giro, lire 78,500 per la competenza dell'anno; lire 14,583 23 per residui; lire 93,083 23 per la previsione dei pagamenti. Totale generale: competenza lire 6,194,261; residui lire 761,574 26; revisione dei pagamenti 6,159,835 lire e 26 centesimi.

(È approvata.)

Io debbo rivolgere una raccomandazione ai colleghi tutti che compongono le diverse Commissioni e ai relatori che furono da esse Commissioni sin qui nominati, ed è di volere affrettare i loro lavori, per non esporci al rischio, molto probabile, che nella settimana ventura non siavi più materia per l'ordine del giorno della Camera.

Una voce. Ci è il regolamento.

PRESIDENTE. Anche il regolamento si esaurirà.

Abbiano pazienza; se hanno desiderio di discutere anche il regolamento saranno soddisfatti.

Dunque, per lunedì alle ore 2, seduta pubblica.

La seduta è levata alle 5 45.

Ordine del giorno della tornata di lunedì:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Leva militare sui giovani nati nel 1858;
- 2° Spesa pel compimento della carta topografica d'Italia;
- 3° Modificazione della legge 29 maggio 1864 riguardo alle società obbligatorie dei carpentieri e calafati di Genova;
- 4° Modificazione del procedimento sommario nei giudizi civili;
- 5° Maggiore spesa per la costruzione di un ponte sul fiume Pescara;
- 6° Convenzione addizionale pei servizi marittimi fra Brindisi, Taranto, Messina, Catania;
- 7° Discussione del progetto di regolamento della Camera.